

NORME TECNICHE UNI APPLICABILI AL SETTORE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

DOCUMENTO INFORMATIVO

1. Scenario e scopo

1.1 Descrizione dello scenario

Sul presupposto che in Italia si contano quasi 8.000 chilometri di costa tra la penisola, le due isole maggiori e le altre isole minori, un patrimonio naturale inestimabile, totalmente antropizzato dalle attività produttive e di svago, dall'arte, dalla cultura e dalle storie mediterranee, andrà recuperato e definito quale modernissimo e frequentatissimo spazio pubblico di cui usufruire per molti mesi all'anno.

Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono circa 52.000 le concessioni demaniali marittime, di cui circa 11.000 riferite agli stabilimenti balneari, circa 1.200 ai campeggi, ai circoli sportivi e ai complessi turistici; le restanti distribuite per vari utilizzi, pesca, acquacoltura e diporto.

E dunque, gli stabilimenti balneari, sviluppatisi storicamente in forma autonoma e spontanea solamente a partire dal ventesimo secolo, sono attualmente dei veri e propri siti produttivi in grado di offrire un ventaglio di servizi significativi, tali comunque da soddisfare le aspettative del consumatore o utente finale.

Per l'effetto, questi ultimi orientano attualmente la loro attività imprenditoriale anche al rispetto dei parametri della sostenibilità, della sicurezza, della qualità, nonché dell'accessibilità alle infrastrutture tangibili e/o intangibili che qualificano e potenziano l'azienda.

La filiera turistica - recettiva ha oramai ben compreso quanto sia necessario qualificare la propria imprenditoria per rispondere in modo performante alle esigenze di tutela dei consumatori che esprimono la loro domanda in un mercato di dichiarata globalizzazione.

Per qualificare lo scenario entro il quale dovrà esprimersi il lavoro di ricerca e definizione intrapreso da UNI ed ACCREDIA, sarà necessario dunque evidenziare gli indicatori che ne sottendono l'elaborazione concettuale, quali:

- a) potenziale supporto per la definizione di politiche di contendibilità delle concessioni ed il loro rinnovo attraverso meccanismi di evidenza pubblica;
- b) l'attività di balneazione intesa quale autonomo settore imprenditoriale della più ampia filiera turistico - recettiva;

c) la valutazione dell'offerta e della redditività realizzati attraverso l'esercizio dell'attività di balneazione e conseguiti tramite un modello ed un processo normativamente accreditati.

1.2 Inquadramento normativo

- Decreto Legislativo 116/2008 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.
- La legislazione nazionale e regionale del settore
- Art. 28 Codice Navigazione: Fanno parte del demanio marittimo: a) **il lido, la spiaggia**, i porti, le rade [...]
- UNI 11745:2018 Sicurezza della società e del cittadino - Qualificazione delle Aree di Balneazione ai fini della sicurezza dei bagnanti

FOCUS: Differenza tra lido e spiaggia

Il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque marine, normalmente coperta durante le mareggiate ordinarie, rendendo impossibile ogni uso che non sia marittimo. Oppure **Lido come sinonimo di spiaggia o stabilimento balneare** riferendosi ad una spiaggia attrezzata con stabilimenti balneari.

Secondo la dottrina, la **spiaggia** inizia dove termina il lido del mare, estendendosi verso terra fino a comprendere le aree necessarie per l'accesso e l'uso pubblico del mare. Inoltre, la spiaggia include anche le zone emerse a seguito di fenomeni naturali, come la regressione del mare, purché mantengano l'idoneità all'uso marittimo. È importante sottolineare che, indipendentemente dalle concessioni a privati per l'utilizzo delle spiagge, la legge italiana garantisce sempre il libero e gratuito accesso alla **battigia** (la fascia di 5 metri dalla linea del mare) per scopi di balneazione. Questo principio è sancito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, e ribadito dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217, articolo 11, comma 2.

In generale, una **spiaggia libera** è un'area demaniale marittima non concessa a privati, accessibile gratuitamente al pubblico per la balneazione e altre attività ricreative. Le **spiagge libere** devono garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione. Questo principio è sancito dall'articolo 1, comma 251, lettera e), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che impone ai titolari delle concessioni l'obbligo di consentire tale accesso. È importante notare che le **spiagge libere** devono essere dotate di servizi minimi, come cestini per i rifiuti e, ove possibile, docce libere. Inoltre, su queste spiagge non sono ammesse nuove concessioni né alcuna forma di attività commerciale.

Spiaggia libera attrezzata: Si tratta di un'area demaniale marittima in **concessione a un ente pubblico o privato**, che offre servizi legati alla balneazione, come noleggio di ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, servizi igienici e docce. Tali servizi sono disponibili a pagamento, ma la spiaggia rimane accessibile gratuitamente al pubblico, garantendo il libero utilizzo di una parte dell'area, solitamente il 50%, e l'accesso ai servizi essenziali come docce, bagni e salvataggio. È importante notare che le **spiagge libere attrezzate** sono preordinate a contemperare l'esigenza del libero accesso al mare con quella di una adeguata gestione dei tratti di litorale sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro. In sintesi, una "spiaggia attrezzata" o "spiaggia libera attrezzata" è un'area

demaniale marittima in cui, pur garantendo il libero accesso al pubblico, vengono offerti servizi aggiuntivi a pagamento per migliorare l'esperienza dei bagnanti.

In Italia, la definizione di **stabilimento balneare** può variare leggermente a seconda delle normative regionali. Tuttavia, generalmente, uno stabilimento balneare è una struttura situata lungo la costa, attrezzata per offrire servizi ai bagnanti, come noleggio di ombrelloni, sedie sdraio e lettini, spesso dotata di spogliatoi, cabine e servizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il termine "**operatore balneare**" non ha una definizione univoca nella legislazione italiana. Tuttavia, viene comunemente utilizzato per indicare i soggetti che gestiscono attività legate alla balneazione e ai servizi turistici sulle spiagge. In particolare, la **Legge 29 marzo 2001, n. 135** ("Riforma della legislazione nazionale del turismo") all'articolo 7, comma 1, definisce le imprese turistiche come quelle che esercitano attività di gestione di stabilimenti balneari.

Il "**servizio/attività balneare**" generalmente comprende l'insieme delle attività e delle attrezzature offerte agli utenti per la fruizione delle aree costiere, inclusi servizi come noleggio di attrezzature da spiaggia, spogliatoi, servizi di ristorazione e attività ricreative legate alla balneazione.

1.3 Stato dell'arte

Le tre norme hanno come scopo comune quello di garantire al pubblico l'utilizzo delle strutture balneari in termini di sicurezza, qualità, accessibilità e sostenibilità ma con un approccio organico differente in relazione ai requisiti obbligatori.

Come meglio spiegato nel seguito sono tutte e tre validi documenti e consentono un'ampia discrezionalità di scelta da parte dell'impresa balneare.

La norma **ISO 13009:2018** è stata elaborata in un contesto internazionale prendendo a riferimento le spiagge dei siti tropicali più noti con la partecipazione di esperti di diversi paesi.

È predisposta per la gestione di spiagge e non specificatamente per gli stabilimenti balneari.

Prevede circa 150 requisiti obbligatori, tra cui molte procedure e verifiche ma, carenti per quanto riguarda le quantità minime di elementi qualificanti: lo stabilimento balneare quali servizi igienici, docce, spogliatoi, punti ombra ed arredi che sono disciplinati da regolamenti regionali e/o comunali.

Per la sua complessità è difficilmente applicabile a stabilimenti balneari con strutture semplici e servizi essenziali.

La **PdR 92:2020** è una prassi di riferimento (ovvero una pre-norma) proposta da Legambiente e sviluppata con il concorso di un numero di esperti invitati dalla proponente e indicati nella Prassi stessa.

È rivolta agli stabilimenti balneari italiani ma con uno spiccato orientamento a privilegiare requisiti di accessibilità per persone con disabilità e di sostenibilità ambientale.

Prevede circa 90 requisiti di cui una parte sono quelli già previsti per legge in termini di servizi igienici, docce, spogliatoi, punti ombra ed arredi ed una parte relativi all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale.

È applicabile in teoria a tutti i tipi di strutture balneari ma nella realtà solo una minima parte può rispondere ai requisiti di accessibilità e sostenibilità oltre quelli previsti per legge.

La **UNI 11911:2023** è una norma tecnica basata sulla peculiarità tipica delle strutture balneari italiane la cui configurazione è regolata da norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali.

Al suo sviluppo hanno partecipato rappresentanti delle regioni, comuni, organizzazioni sindacali ed esperti del settore balneare.

Prevede circa 50 requisiti obbligatori la maggior parte dei quali sono già previsti per legge in termini di servizi igienici, docce, spogliatoi, punti ombra ed arredi.

La norma inoltre indica requisiti facoltativi che hanno lo scopo di offrire al pubblico una migliore proposta dei servizi sia principali che accessori e che contribuiscono a qualificare lo stabilimento balneare secondo un rate che va da 1 a 4 stelle.

Inoltre, si evidenzia la presenza all'interno della UNI 11911 di un'appendice dedicata alla valutazione della conformità finalizzata ad armonizzare gli approcci da parte dei CAB e qualificata anche dall'applicazione del Marchio UNI obbligatorio a tutela dei processi di qualità e trasparenza che caratterizzano l'infrastruttura per la Qualità Italia.

È applicabile a strutture balneari dalle più semplici alle più complesse che abbiano una configurazione come previsto per legge.

2. Scopo e campo d'applicazione

	UNI ISO 13009:2018	UNI 11911:2023	UNI/PdR 92:2020
Scopo e campo di applicazione	<p>Requisiti generali e raccomandazioni per gli operatori balneari che offrono servizi a turisti e visitatori</p> <p>Guida per una gestione e una pianificazione sostenibili, alla proprietà sulla spiaggia, all'infrastruttura sostenibile e alle necessità relative alla fornitura di servizi, comprendenti la</p>	<p>Requisiti per qualificare i servizi/dotazioni di uno stabilimento balneare al fine di favorire una scelta consapevole da parte degli utenti.</p> <p>Organizzare e gestire i servizi/dotazioni di uno stabilimento balneare in funzione del luogo, degli spazi e delle infrastrutture</p>	<p>Elementi necessari per impostare, gestire e verificare i servizi offerti</p> <p>Strutturare al meglio i servizi di uno stabilimento balneare in funzione delle peculiarità del luogo, delle dimensioni della spiaggia e delle caratteristiche degli impianti e delle opere.</p>

	<p>sicurezza in spiaggia, le informazioni e le comunicazioni, la pulizia e la rimozione dei rifiuti</p> <p>Si applica alle spiagge durante la stagione balneare</p>	<p>tangibili e intangibili durante il periodo di apertura nella stagione balneare</p> <p>La norma di applica a tutti gli stabilimenti balneari che forniscono servizi principali ed accessori alla balneazione</p>	<p>La prassi può essere applicata a tutti gli stabilimenti balneari che forniscono servizi principali ed accessori alla balneazione, dotati di opportune strutture situate sul demanio marittimo, lacustre e fluviale</p>
--	---	--	---

3. Esegesi terminologica delle norme

	UNI ISO 13009:2018	UNI 11911:2023	UNI/PdR 92:2020
<p>Definizioni</p>	<p>Spiaggia: area naturale o artificiale, formata da sabbia, ghiaia, ciottoli, roccia o altro materiale che facilita l'accesso all'acqua e all'area di balneazione nella quale si svolgono attività ricreative e sono forniti servizi dall'operatore balneare</p>	<p>Stabilimento balneare: struttura turistico-ricreativa attrezzata per la balneazione in sicurezza</p> <p><i>Nota 2</i> Struttura dotata dei servizi/dotazioni obbligatorie previste dalla legislazione regionale vigente e dei servizi/dotazioni accessorie anch'esse disciplinate dalle normative regionali di settore quali; <i>somministrazione di cibo e bevande, attività di intrattenimento ludiche, ricreative e motorie, trattamenti ellioterapici et similia</i></p>	<p>Stabilimento balneare: Sito produttivo posto sulla riva del mare, di laghi o di fiumi, attrezzato per la balneazione e dotato di servizi quali spogliatoi e/o cabine, servizi igienici, docce, area ristoro, attrezzature sportive e del benessere, aree gioco</p> <p>Spiaggia: Area demaniale data in concessione all'imprenditore balneare.</p>
	<p>Operatore balneare: organizzazione assegnata per gestire e ispezionare gli aspetti relativi a una spiaggia, inclusa la sua gestione pubblica nonché il dominio di influenza.</p> <p>Fornitore: organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio</p>	<p>Gestore: soggetto responsabile della conduzione dello stabilimento balneare</p>	
	<p>Servizio: disposizione specifica per individui o gruppi di individui al fine di <u>facilitare le attività di utilizzo pubblico</u></p>	<p>Servizio principale: servizio che corrisponde alle prestazioni di base dello stabilimento balneare, in accordo alla regolamentazione regionale e/o comunale</p> <p>Servizio accessorio: servizio aggiuntivo al principale</p>	<p>Servizio principale: Servizio che corrisponde alla prestazione di base dello stabilimento balneare, senza il quale verrebbe a mancare la ragion d'essere dello stesso.</p> <p>Servizio accessorio: Servizio la cui erogazione è da intendersi come <u>supplementare e addizionale rispetto al</u></p>

			servizio principale, quale il servizio di ristoro, il parcheggio, i componenti accessori, ludico-ricreativi e del benessere.
--	--	--	--

4. Requisiti applicabili: comparazione

4.0 introduzione

Requisiti obbligatori
Requisiti facoltativi
Nessun requisito

4.1 Governance

	UNI ISO 13009:2018	UNI 11911:2023	UNI/PdR 92:2020
Politica e obiettivi			
Organizzazione e personale			
Ambiente di lavoro			
Approvvigionamento			
Misurazione della prestazione, soddisfazione del cliente e reclami			
Miglioramento			

4.2 Requisiti trasversali

	UNI ISO 13009:2018	UNI 11911:2023	UNI/PdR 92:2020
Valutazione del rischio			

Piano emergenze	6.2.1 procedura per coordinare e rispondere allo smarrimento e al ritrovamento di persone (Principale con requisiti minimi)	Procedure per cambiamento condizioni meteo-marine, Malore utente, Infortunio lavoratore/utente, Scomparsa utente	Focus su emergenze inclusive: la gestione delle emergenze deve garantire la salvaguardia anche delle persone vulnerabili.
Servizio di accoglienza comunicazione	4.6 L'operatore balneare deve definire chi è responsabile della comunicazione e stabilire canali di comunicazione con le parti interessate		

4.3 Servizi

	UNI ISO 13009:2018	UNI 11911:2023	UNI/PdR 92:2020
Accesso alla spiaggia	Principale con requisiti minimi	Principale	Principale
Parcheggio	Facoltativo	Facoltativo	Facoltativo
Servizi sanitari	Principale con requisiti minimi	Principale	Principale
Servizio cambio indumenti	Facoltativo	Principale	Principale
Acqua potabile	Facoltativo	Facoltativo	Principale
Forme d'ombra	Principale con requisiti minimi	Principale	Principale
Arredi (es. lettini)	Facoltativo	Principale	Principale
Pulizia spiaggia e rimozione rifiuti	Principale con requisiti minimi	Strutturale	Principale
Manutenzione	Principale con requisiti minimi	Strutturale	Strutturale
Servizi di sicurezza della spiaggia	Principale con requisiti minimi	Principale	Principale
Primo soccorso	Principale con requisiti minimi	Strutturale	Principale
Altri servizi opzionali	Servizi ricreativi opzionali: <ul style="list-style-type: none"> - vendita di alimenti e bevande <ul style="list-style-type: none"> - noleggio di lettini/sdraio/ombrelloni - pratica di attività ricreative - pratica di attività sportive <ul style="list-style-type: none"> - venditori ambulanti 	6.2 Servizio piscina 6.3 Somministrazione alimenti e bevande (accessorio) 6.4 Servizi ludico ricreativi (accessorio) 6.5 Servizi del benessere (accessorio)	7.2 Servizio ristoro 7.4 Servizi ludico-ricreativi e del benessere 7.6 Area calma

		6.6 Servizi di sorveglianza (accessorio)
--	--	--

5. Marchio UNI

In relazione alle norme tecniche analizzate, è opportuno evidenziare gli elementi di valutazione della conformità direttamente individuati all'interno delle norme stesse.

In particolare, tra i documenti esaminati, la UNI 11911 è l'unica a includere un sistema strutturato di requisiti per la valutazione della conformità concordato con Accredia e che prevede anche l'obbligo del Marchio UNI. Questa sezione della norma introduce un criterio premiale qualificante per gli stabilimenti balneari, articolato su più livelli, con l'obiettivo di favorire un miglioramento progressivo dell'organizzazione nel tempo, in linea con i principi del miglioramento continuo delle prestazioni. Tale approccio rappresenta un elemento distintivo unico nel panorama delle norme tecniche di settore.

La presenza del Marchio UNI agevola le future attività di advocacy da parte di UNI e dell'Infrastruttura Qualità per l'Italia presso la Pubblica Amministrazione per l'eventuale inserimento della norma (e del Marchio) nei bandi pubblici o in specifiche disposizioni cogenti regionali/nazionali.

Rimane comunque inteso che il Marchio UNI possa essere applicato volontariamente anche agli altri documenti tecnici citati, previo accordo di licenza fra l'Ente Italiano di Normazione e il CAB interessato ("Marchio UNI volontario").

Per informazioni sul funzionamento del Marchio UNI, si rimanda al [Regolamento d'uso del Marchio](#).

6. FAQ

FAQ-1

Una spiaggia può ottenere una certificazione e nel caso per quale norma? Il richiedente può essere il Comune? Chi chiede la certificazione?

La spiaggia libera non può essere certificata. La spiaggia libera attrezzata può essere certificata solo con la ISO 13009 e la certificazione può essere richiesta dal gestore (se la gestione è stata data in appalto ad un privato) o dal Comune.

FAQ-2

Lo stabilimento balneare è un luogo fisico o potrebbe essere una società? O la società è considerata operatore balneare?

REV_20250429

Lo stabilimento balneare è un luogo fisico in cui viene esercitata una attività economica, definita da un codice Ateco, svolta da una società titolare di una concessione demaniale e gestita dalla stessa o da altra società affittuaria

FAQ-3

Nel caso di uno stabilimento balneare in gestione di più soci che hanno responsabilità diverse per i diversi servizi a chi può essere intestata la certificazione?

Se ci sono più soci questi sono normalmente inseriti in una società che avrà sempre un rappresentante legale a cui intestare la certificazione (vd. anche Nota 1).

NOTA 1: La norma UNI 11911 certifica e qualifica lo stabilimento balneare contraddistinto dalla sua denominazione a prescindere da chi lo gestisce (il titolare della concessione o il gestore affittuario)

NOTA 2: Per la UNI 11911 e la PdR 92 il Servizio Sicurezza ai Bagnati e la Sicurezza della spiaggia (e del comprensorio) sono distinti: il primo è obbligatorio, il secondo è facoltativo.

FAQ-4

Chi è il soggetto responsabile per legge in caso di incidente in mare/sulla spiaggia?

Le responsabilità sono normate dal Codice Civile, dal Codice Penale e dal Codice della Navigazione.

Nello specifico:

INCIDENTE IN MARE

Quando un incidente si verifica in mare aperto, fuori dall'area riservata alla balneazione (come definita dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto), la responsabilità non ricade sull'operatore balneare, ma è attribuita al servizio di salvataggio pubblico o alle autorità marittime competenti.

Riferimenti normativi:

- Codice della Navigazione, artt. 1151 e seguenti: disciplina le attività di soccorso in mare.
- Codice Penale, art. 593: *omissione di soccorso* — punisce chi, trovando una persona in pericolo, omette di prestare assistenza.
- Convenzioni internazionali (es. SOLAS): obblighi di soccorso in mare per tutte le imbarcazioni.

INCIDENTE IN SPIAGGIA

Responsabilità: dell'operatore balneare

Contesto:

REV_20250429

Quando l'incidente avviene nella zona sotto la gestione del lido/operatore balneare (es. in acqua entro i limiti di balneazione, o sulla spiaggia), la responsabilità è diretta dell'operatore. Questo include:

- Assenza o negligenza del bagnino
- Mancanza di segnaletica di pericolo (bandiere, cartelli)
- Stato pericoloso delle strutture (es. pavimentazioni, giochi)
- Mancata vigilanza in presenza di bambini o soggetti fragili

Riferimenti normativi:

- Codice Penale, art. 589: *omicidio colposo*
- Art. 590: *lesioni personali colpose*
- Codice Penale, art. 40, secondo cpv: *non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*